



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

COMUNE DI MONZA	
Protocollo Generale	
30.03.2016	
N°	49543
CL	10.10.02
FASC.	4/2016

Monza, 29 Marzo 2016

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 42/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 27 GIUGNO 2001 E DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 E S.M.I., INERENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PARERE MOTIVATO

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

con il supporto tecnico operativo dei seguenti servizi/uffici: Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Viabilità, Gestione del verde ed habitat
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

- La L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., art. 87 che ha normato i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.);
- La Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II concernente VIA, VAS e IPPC
- Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- L'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
- La D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 "Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della LR 12/05 e della D.C.R. VIII/351";
- La D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)" e in particolare il punto 5.9;
- Gli ulteriori adempimenti di disciplina della VAS approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 10/11/2010, n. IX/761 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi" - VAS e con D.G.R. 25 Luglio 2012, n. IX/3836 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi. Variante al Piano delle Regole e dei Servizi".

PRESO ATTO che

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.403 del 5 luglio 2012 è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, l'avviso di avvio del procedimento per la redazione di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente del Comune di Monza, all'albo pretorio, su B.U.R.L. (S.A.C. n.36 del 5 settembre 2012), su un quotidiano/periodico a diffusione locale (L'esagono del 3 settembre 2012), sul sito del Comune di Monza, e mediante l'affissione di manifesti in città;



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

- Con D.G.C. n. 83 del 20/02/2014 l'Amministrazione Comunale ha individuato i soggetti coinvolti nel procedimento di V.A.S. come di seguito espressi:

Proponente: Comune di Monza rappresentato dal Sindaco Roberto Scanagatti

Autorità procedente: Settore Governo del Territorio di Monza rappresentato dal Dirigente Arch. Giuseppe Maria Riva

Autorità Competente: Settore Ambiente, Mobilità e Territorio rappresentato dalla Dirigente Arch. Carlo Maria Nizzola

- con AVVISO PUBBLICO del 6 marzo 2014, l'Autorità Procedente VAS d'intesa con l'Autorità Competente VAS ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitarsi alle Conferenze di Valutazione; i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale; le modalità di convocazione delle Conferenze di Valutazione; le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, come di seguito espressi:

Soggetti competenti in materia ambientale:

- ATS della Provincia di Monza e Brianza
- ARPA Lombardia;
- Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro;
- Consorzio Grugnotorto Villoresi;
- Parco Media Valle del Lambro (comune capofila);
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

Soggetti territorialmente interessati

- Regione Lombardia;
- Provincia di Monza e della Brianza;
- Comuni confinanti;
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Pubblico/pubblico interessato: Legambiente, Italia Nostra, WWF, Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano Lodi e Monza Brianza, Confederazione Italiana Agricoltori, FAI.

- In data 18 marzo 2014 si è svolta la Conferenza di Valutazione Introduttiva ed il Settore Urbanistica ha attivato il Percorso Partecipativo "Una città per te";
- In data 7 dicembre 2015 sono stati messi a disposizione su siti web comunale e regionale gli elaborati inerenti il Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica depositato in forma cartacea presso la Segreteria del Settore Governo del Territorio e SUAP;



- In data 5 febbraio 2016 si è svolta la Conferenza di Valutazione Conclusiva, il cui verbale ed i pareri pervenuti sono parte integrante del presente parere;

ESAMINATI i contenuti del Rapporto Ambientale, che secondo l'allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE devono essere:

- Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.

ESAMINATI i contenuti della Sintesi non tecnica

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, in merito agli impatti sull'ambiente indotti dalla presente proposta di pianificazione urbanistica, sono stati valutati i seguenti 14 criteri di sostenibilità individuati nel Documento di Scoping presentato il 18 Marzo 2014:

Territorio:

- Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non;
- Tutela della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo;



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

- Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e sovra locale, a livello ambientale, sociale, economico;
- Strutturazione di una rete ecologica sovra comunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra aree urbanizzate e non.

Società:

- Tutela della salute e sicurezza pubbliche;
- Promozione di politiche partecipative e di Governance;
- Abbattimento dei fenomeni di segregazione sociale attraverso informazione, innovazione ed un'equa distribuzione di risorse e opportunità.

Ambiente Urbano:

- Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo;
- Promozione di una struttura di tipo policentrico;
- Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un'equilibrata definizione degli usi del suolo;
- Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l'integrazione tra il sistema del verde e quello del costruito;
- Miglioramento dell'accessibilità delle strutture di servizio;
- Valorizzazione delle risorse storiche e culturali;
- Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di materiali riciclabili.

Ai quali si ritiene opportuno aggiungere anche una valutazione in merito a:

- Assetto idrogeologico;
- Rischio idraulico;
- Mobilità;
- Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso.

DATO ATTO che negli effetti ambientali del Rapporto Ambientale vengono indicati: l'aumento del traffico veicolare indotto dalle trasformazioni e ai conseguenti effetti sulla qualità dell'aria e sull'inquinamento acustico, all'aumento dei consumi idrici ed energetici, alla diminuzione della superficie drenante in modo profondo.

RILEVATE ulteriori criticità ambientali correlate al rischio idraulico, alla verifica dell'andamento della superficie piezometrica della falda, alla vulnerabilità dell'acquifero superficiale con possibilità di contaminazione del secondo acquifero, alla presenza di zone di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano, all'inquinamento atmosferico che caratterizza tutta l'area milanese e le cui principali fonti nel Comune di Monza siano principalmente dovute al traffico veicolare e agli impianti di combustione non industriale, all'esistente stato di contaminazione dei suoli nonché di contaminazione delle acque sotterranee di area vasta, al carico di reflui sulla rete fognaria al depuratore, all'inquinamento luminoso



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

CONSIDERATO che negli obiettivi della pianificazione e programmazione sovraordinata si rileva che non sono stati considerati gli obiettivi del Piano d'Azione Comunale per l'Energia Sostenibile, del Piano comunale di riduzione dei rifiuti, del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, del Piano d'Azione ex D.lgs. 194/2005, del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti, del Regolamento Comunale per l'illuminazione pubblica e privata, del Programma Regionale di tutela e uso delle acque PTUA, del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai Nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE

ESAMINATI il verbale della conferenza di valutazione introduttiva del 18/03/2014 e il verbale della conferenza di valutazione finale del 5/02/2016, e le allegate osservazioni espresse e gli allegati pareri pervenuti da:

- Parere Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia (prot. 31735 del 19/03/2014);
- Parere Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (prot. 32795 del 20/03/2014);
- Parere Consorzio Est Ticino Villoresi (prot. 31329 del 18/03/2014 e prot. 11069 del 27/01/2016);
- Parere Parco della Cavallera Comune di Vimercate (prot. 14284 del 03/02/2016);
- Parere Legambiente Monza (prot. 14583 del 03/02/2016);
- Parere Parco Regionale della Valle del Lambro (prot. 15242 del 04/02/2016);
- Parere ATS Brianza (prot. 17230 del 09/02/2016);
- Parere ARPA Lombardia (prot. 31214 del 18/03/2014 e prot. 18041 del 10/02/2016);
- Parere Provincia di Monza e della Brianza (prot. 22181 del 19/02/2016);
- Osservazione Comune di Muggiò (prot. 22582 del 19/02/2016);
- Parere Commissione Paesaggio del Comune di Monza (prot. 34224 del 16/03/2016);
- Osservazione prot. 10412 del 25/01/2016;
- Osservazione prot. 11156 del 27/01/2016;
- Osservazione prot. 12952 del 29/01/2016;
- Osservazione prot. 14311 del 03/02/2016;
- Osservazione prot. 14317 del 03/02/2016;
- Osservazione prot. 14318 del 03/02/2016;
- Osservazione prot. 14323 del 03/02/2016;
- Osservazione prot. 15007 del 04/02/2016;
- Osservazione prot. 15009 del 04/02/2016;
- Osservazione prot. 15012 del 04/02/2016;
- Osservazione prot. 15187 del 04/02/2016;
- Osservazione prot. 15245 del 04/02/2016;
- Osservazione prot. 15332 del 04/02/2016;



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

- Osservazione prot. 15660 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15665 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15691 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15765 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15807 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15810 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15813 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15839 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15842 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15868 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15903 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15908 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15910 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15914 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15933 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15938 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15939 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15942 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15958 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15961 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 15972 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 16011 del 05/02/2016;
- Osservazione prot. 16106 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 16107 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 16184 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 16239 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 16260 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 16405 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 16592 del 08/02/2016;
- Osservazione prot. 17970 del 10/02/2016;
- Osservazione prot. 17972 del 10/02/2016;
- Osservazione prot. 17973 del 10/02/2016;
- Osservazione prot. 18651 del 11/02/2016;
- Osservazione prot. 29250 del 04/03/2016.

DATO ATTO che non risultano ancora acquisiti gli esiti dell'analisi dei pareri delle parti sociali ed economiche nell'ambito del procedimento del competente Settore Urbanistica di cui all'art. 13 della l.r. 12/2005;

DATO ATTO che il territorio comunale non è interessato dalla presenza di siti protetti della "Rete Natura 2000"



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, in data 16/03/2016 è stato trasmesso all'Autorità Procedente, per la necessaria intesa, la bozza di parere motivato che indicava quanto segue:

1. Esprime parere favorevole circa la compatibilità ambientale del PGT a condizione che venga revisionato, prima dell'adozione, con il recepimento delle prescrizioni, modifiche ed integrazioni esposte in ognuno dei seguenti Allegati:
 - Allegato I "Piano di Governo del Territorio - Risposta ai pareri e alle osservazioni, pervenute nell'ambito del Procedimento di VAS"
 - Allegato II "Richieste dell'Autorità competente";
 - Allegato III "Integrazione delle indicazioni obbligatorie per la sostenibilità"Nonché delle previsioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale Finale e relative Schede di Risposta

In merito l'Autorità Procedente ha chiesto di poter modificare la tempistica di adeguamento dei documenti,

dato atto dell'Intesa con l'Autorità Procedente, formula il seguente

PARERE MOTIVATO Per l'adozione del documento di Piano

1. Esprime parere favorevole circa la compatibilità ambientale del PGT a condizione che venga revisionato, con il recepimento delle prescrizioni, modifiche ed integrazioni esposte in ognuno dei seguenti Allegati e con le seguenti modalità:

Non oltre il termine di Pubblicazione degli atti del PGT adottati:

- recepimento delle previsioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale Finale e relative Schede di Risposta, come modificato/integrato in ragione del presente Parere;
- Allegato I "Piano di Governo del Territorio - Risposta ai pareri e alle osservazioni, pervenute nell'ambito del Procedimento di VAS"
- Allegato II "Richieste dell'Autorità competente";
- Allegato III "Integrazione delle indicazioni obbligatorie per la sostenibilità"

Sul recepimento di quanto indicato dal Parere Motivato, l'Autorità Procedente dovrà predisporre apposita Relazione sull'avvenuto recepimento puntuale di quanto richiesto.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

ALLEGATO 1

Piano di Governo del Territorio - Risposta ai pareri e alle osservazioni, pervenute nell'ambito del procedimento di VAS.

Con riferimento ai contributi che non apportano elementi per l'espressione del parere sulla VAS si richiede al competente Settore Urbanistica la valutazione prima dell'adozione del Piano di Governo del Territorio.

Parere	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA Prot. 31735 del 19/03/2014
Valutazione del contributo	Tale contributo è già stato recepito in fase di predisposizione del Piano, nell'art. 13.3 delle NTA del PdR
Parere	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA Prot. 32795 del 20/03/2014
Valutazione del contributo	I contenuti del parere a suo tempo espresso risultano affrontati nel PGT, nel loro complesso. Si rimanda all'Autorità Procedente la loro verifica puntuale prima dell'adozione
Parere	CONSORZIO EST TICINO VILLORESI Prot. 11069 del 27/01/2016
Valutazione del contributo	Il rapporto ambientale, il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi dovranno essere adeguati con le indicazioni tecniche segnalate.
Parere	CONSORZIO EST TICINO VILLORESI Prot. 31329 del 18/03/2014
Valutazione del contributo	Il Parere si intende superato da quello effettivamente espresso in data 27/01/2016.
Parere	PARCO DELLA CAVALLERA COMUNE DI VIMERCATE Prot. 14284 del 03/02/2016
Valutazione del contributo	Si richiede all'Autorità Procedente di procedere ad acquisire e valutare il parere del Parco della Cavallera
Parere	LEGAMBIENTE MONZA Prot. 14583 del 03/02/2016
Valutazione del contributo	L'istanza non è accoglibile in quanto l'area non ha le caratteristiche di Nodo della rete, né di Bosco (D. Lgs. 227/2001 e s.m.i.). Risulta peraltro già compresa nella REC.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Parere	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO Prot. 15242 del 04/02/2016
Valutazione del contributo	Tutte le osservazioni di carattere puntuale e generale devono essere recepite dal Documento di Piano e dai relativi Piani dei Servizi e delle Regole
Parere	ATS BRIANZA Prot. 17230 del 09/02/2016 I punti 1, 2, 3 e 5 del Parere trattano, con differenti approcci, l'incompatibilità (o difficile compatibilità) di Funzioni "produttive" (anche se non Insalubri di I o II classe) a stretto contatto o contigue con funzioni "residenziali", in ragione dei disturbi che le prime possano portare alle seconde. Si rileva peraltro l'ampia casistica delineata dalle Norme in merito alle funzioni ammesse dalla Categoria funzionale "Produttiva / terziario - Direzionale", motivo per cui è necessaria una verifica puntuale dello stato di fatto e delle proposte progettuali.
Valutazione del contributo	Analoga considerazione e prescrizione, pur con un differente tipo di "conflitto tra funzioni" riguarda il punto 4. In relazione a quanto sopra si prescrive, per gli Ambiti di trasformazione indicati dal Parere ATS, la verifica puntuale di queste criticità e delle eventuali misure mitigative proposte, con il coinvolgimento diretto anche di ATS in sede di Pianificazione Attuativa / Permesso Convenzionato / Titolo autorizzativo edilizio o verifica dei requisiti necessari per l'avvio di attività economica. Per quanto riguarda i restanti punti si dispone il loro recepimento nel Documento di Piano, Piano dei Servizi e delle Regole, laddove non risultino duplicazioni di norme regolamentari già vigenti o non abbiano il carattere di norme di carattere urbanistico (art. 28 L.R. 12/2005).
Parere	ARPA LOMBARDIA Prot. 18041 del 10/02/2016
Valutazione del contributo	Il rapporto ambientale, il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi dovranno essere adeguati con le indicazioni tecniche segnalate. In relazione al tema "consumo di suolo zero" si rimanda all'Allegato II del presente parere motivato
Parere	ARPA Lombardia Prot. 31214 del 18/03/2014
Valutazione del contributo	Il rapporto ambientale, il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi dovranno essere adeguati con le indicazioni tecniche segnalate.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Parere	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Prot. 22181 del 19/02/2016
Valutazione del contributo	Il rapporto ambientale, il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi dovranno essere adeguati con le indicazioni tecniche segnalate.
Osservazione	COMUNE DI MUGGIÒ Prot. 22582 del 19/02/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Parere	COMMISSIONE PAESAGGIO DEL COMUNE DI MONZA Prot. 34224 del 15/03/2016
Valutazione del contributo	I contributi espressi dalla Commissione per il Paesaggio hanno valenza generale, ma affrontano temi di interesse. Per gli aspetti non già trattati dalla Variante al PGT, si chiede che vengano considerati prima dell'adozione.
Osservazione	Prot. 10412 del 25/01/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 11156 del 27/01/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 12952 del 29/01/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 14311 del 03/02/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 14317 del 03/02/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 14318 del 03/02/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 14323 del 03/02/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 15007 del 04/02/2016



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15009 del 04/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15012 del 04/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15187 del 04/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15245 del 04/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15332 del 04/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15660 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15665 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15691 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15765 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15807 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15810 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 15813 del 05/02/2016



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15839 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15842 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15868 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15903 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15908 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione	Prot. 15910 del 05/02/2016
Valutazione del contributo	Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15914 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15933 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15938 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15939 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15942 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15958 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15961 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 15972 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16011 del 05/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16106 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16107 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16184 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16239 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16260 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16405 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 16592 del 08/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 17970 del 10/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 17972 del 10/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 17973 del 10/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 18651 del 11/02/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.
Osservazione Valutazione del contributo	Prot. 29250 del 04/03/2016 Contributo che non apporta elementi per l'espressione del parere sulla VAS.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

ALLEGATO II - Richieste dell'Autorità Competente

FABBISOGNO PREGRESSO, INSORGENTE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE SCELTE IN TERMINI DI SERVIZI E TERRITORIO

Il PGT nel suo complesso, ed il Piano dei Servizi in specifico, pur affrontando il tema, non presenta un'effettiva analisi della sostenibilità economica e gestionale degli interventi previsti, anche in riguardo ai nuovi carichi insediativi. Non viene esplicitata la complessiva valutazione delle strutture di servizio con riferimento ai "fattori di qualità, fruibilità e accessibilità", come la verifica dell'adeguatezza delle strutture esistenti [art. 9 co. 3 LR 12/2005].

Peraltro il Documento di Piano stesso non offre spunti di analisi in merito "all'effettivo fabbisogno residenziale" ed alla "possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" (art. 8, co. 2 L.R. 12/2005). Un'analisi quanti-qualitativa del fabbisogno insorgente (scenario demografico di riferimento) avrebbe favorito una lettura delle necessità in termini di singole tipologie di servizi, orientandone le scelte in maniera più esplicita di quanto non risulti agli atti. Il limite dimensionale è attualmente identificato non tanto da fattori ambientali o socioeconomici (flussi demografici endogeni ed esogeni) bensì sulla base di dati statistici legati all'andamento delle attività edilizie nel quinquennio precedente (Relazione Illustrativa Capitolo 4 - "Determinazione del livello massimo" - Rapporto Ambientale pagina 137).

Le analisi riportate sono invece essenzialmente limitate alle recenti dinamiche insediative, per quartieri, ed alla definizione di politiche per l'accesso alla casa; non si hanno riferimenti circa la domanda insorgente, anche a livello di servizi. Le indicazioni per la città pubblica, riportate nelle singole schede degli Ambiti di Trasformazione, risentono di questo limite.

Si rileva che il piano non attua una scelta strategica circa quali aree da avviare a trasformazione nel quinquennio. Scelta comprensibile, anche in quanto non legata a previsioni insediative demografiche e volta ad incentivare la riqualificazione di aree dismesse, che rappresentano un problema urbano di non ridotta dimensione. Ma questo rende necessario, a questo punto, operare il calcolo degli impatti quantomeno sul dimensionamento massimo di "sviluppo quantitativo sostenibile" (art. 1 co. 4 NTA del DdP) "anche in base alle risorse economiche realmente disponibili".

L'analisi dei servizi appare tuttora più attenta al dato quantitativo che non a quello delle effettive necessità e della sostenibilità economica delle scelte operate, nel medio - lungo periodo [art. 9 co. 3 LR 12/2005]. Come evidenziato anche dalla Relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 7).



Il richiamo al Programma Opere Pubbliche, agli eventuali costi di acquisizione delle aree destinate a sede stradale (escluse da modalità perequative), alle modalità di realizzazione (cessioni e scomputi), non appare sufficiente a garantire la sostenibilità futura di queste scelte. Manca infatti un'analisi costi che consideri, ad esempio, gli oneri di gestione annuale, l'incidenza delle manutenzioni ed adeguamenti programmabili e futuri, i costi delle attrezzature non comprese nelle opere di investimento (anche per gli interventi realizzati a scomputo oneri - ex art. 200 D.Lgs 267/2000 s.m.i.)

Parimenti non è stato riportato un quadro ricognitivo delle strutture esistenti rispetto al loro essere pienamente fruibili ed accessibili ad oggi e rispetto al prevedibile evolversi della domanda in ragione dei fabbisogni insorgenti determinati dalle scelte del nuovo strumento urbanistico.

Analogo ragionamento deve applicarsi anche alle nuove scelte operate in termini di dotazioni di spazi verdi, edifici pubblici, spazi aperti di uso pubblico (etc.). Ed all'impatto che queste acquisizioni determinano in termini di eventuali conseguenti impegni economici per l'Amministrazione Comunale (art. 73, co. 1 b - L.R. 12/2005).

A livello di complessiva sostenibilità economiche delle scelte non risulta sufficientemente affrontato il tema delle aree pubbliche potenzialmente contaminate e dei relativi costi di intervento.

Si prescrive integrazione documentale rispetto ai punti sopra richiamati

CONSUMO DI SUOLO ED IMPATTI PREVISTI

In materia di consumo di suolo si riscontra preliminarmente un'apparente discrepanza tra quanto indicato nel "Rapporto Ambientale" e quanto riportato dall'Allegato C al Documento di Piano "Determinazione del Consumo di suolo alla scala comunale".

Il Rapporto Ambientale (Capitolo 9.3 Lo Scenario di piano) indica che "Le previsioni del nuovo DdP comportano un potenziale consumo di suolo (incidenza delle superfici fondiarie su aree non urbanizzate) pari a 82.418 mq".

Tale dato è in linea con le indicazioni riportate per ogni singola scheda relativa agli Ambiti di Trasformazione/AT (81.135 mq di consumo di suolo) laddove non si consideri la rinaturalizzazione dell'AT 9c attualmente urbanizzato (6.458 mq) che porta il saldo a + 74.667 mq.

L'Allegato C effettua un'analisi differente in cui analizza [Tabella CS03a - Previsioni trasformative del PGT] tutti gli Ambiti di Trasformazione / AT del Documento di Piano, in ragione anche del loro trasformare aree già urbanizzate, con creazione di nuovi spazi Non Urbanizzati. In questo caso il saldo del Suolo Urbanizzato e di quello Non Urbanizzato, rispettivamente allo stato attuale piuttosto che al Tempo 1 (trasformazione avvenuta secondo le indicazioni del Documento di Piano), vede una riduzione del Suolo Urbanizzato da 553.867 mq a 529.864 mq, e di conseguenza un incremento del suolo Non Urbanizzato da 256.641 mq a 280.644 mq. Il saldo in termini di consumo di suolo è in questo caso negativo, per 24.003 mq (che escono dalla Classe 1).



L'allegato C effettua identica analisi per quel che concerne le trasformazioni determinate dalle aree C "Comparti residenziali di completamento" (Tabella CS03a - previsioni trasformatrici da PGT). In questo caso il differenziale tra Suolo Urbanizzato e non Urbanizzato al "Tempo 0" e quello al "Tempo 1" è positivo per 32.978 mq (i suoli Urbanizzati passano da 9.310 mq a 42.288 mq).

I dati sopra riportati indicano un complessivo (AT + C) incremento di Suolo Urbanizzato pari a 8.975 mq (riduzione di Suolo Non Urbanizzato pari allo 0,064 %) al "tempo 1", di riferimento per la VAS, ma non risultano esaustivi.

Al di là dell'assenza della tabella finale "CS03b" (P.T.C. della provincia di Monza e della Brianza), si rileva come i dati presentati manchino delle analisi circa le trasformazioni di suolo indotte da:

- gli 8 Ambiti Compatibili con la Trasformazione (AcT), riguardanti 467.597 mq, ed una Superficie Lorda di pavimento potenziale pari a 70.139,55 mq (UT 0,15 mq/mq);
- le aree D perimetrate, laddove interagiscano con aree caratterizzate dalla presenza di suolo rientrante nella categoria del Non Urbanizzato come da Tavola CS01 "Usi del suolo comunale"

Tali dati sono utili per la valutazione degli effetti indotti dalla proposta di piano in discussione e per la successiva fase di monitoraggio (altresì richiesta dal P.T.C. provinciale) e se ne richiede l'integrazione.

Si richiede di corredare il rapporto ambientale con dati di confronto tra superfici impermeabilizzate destinate a verde e suolo libero utilizzato.

Si richiede di integrare i documenti prodotti con l'Indicazione di dettaglio del consumo di suolo derivante dalla realizzazione:

- degli ambiti compatibili con la trasformazione (AcT);
- delle aree D perimetrate, laddove interagiscano con aree caratterizzate dalla presenza di suolo rientrante nella categoria del Non Urbanizzato come da Tavola CS01 "Usi del suolo comunale"

Si richiede di quantificare la dotazione complessiva aggiuntiva di *aree naturali e para-naturali* e di consistenti aree a verde urbano derivanti dall'attuazione del piano [cfr. Rapporto Ambientale - 6.1 Criteri di sostenibilità ambientale - C Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici]

SPAZI VERDI e AGRICOLTURA

L'attuale consistenza di aree verdi pubbliche distribuite sul territorio comunale, non denota criticità in termini di aree urbane classicamente attrezzate e di facile accessibilità, salvo la zona di San Rocco (Parco dei Prati).



Per quanto concerne gli ulteriori 9 nuovi parchi urbani, fatta salva ogni valutazione espressa sulla sostenibilità economica, si richiede di confermare espressamente il loro essere dedicati a spazi di forestazione e/o potenziamento della connessione ecologica (Scheda 5 - Relazione Illustrativa Documento di Piano).

La grande attenzione dedicata dal Piano, nel suo complesso, alle aree agricole risulta però priva di un'analisi - con resa anche cartografica - sull'effettivo utilizzo agricolo delle aree (numero di imprese presenti, tipologia, dimensioni, addetti, attività e pratiche colturali in essere etc.) anche in ragione del loro effettivo valore agronomico. Questa analisi appare viepiù essenziale in ragione delle previste ampie acquisizioni (coi soli AfT superano i 68 ettari) al patrimonio comunale, rispetto agli attuali 15,72 ha posseduti a tal fine sul territorio di Monza.

Aree che il Comune sarà poi chiamato a gestire.

Si richiede la predisposizione di tale analisi ai fini dell'adozione, in quanto azione strategica della Variante di PGT (artt. 8 e 10 L.R. 12/2005) oltre che sinergica ai contenuti della LR 31/2014 ed alla definizione della Banca della Terra (Regolamento Regionale 01/03/2016).

In materia di politiche agricole, occorre inoltre porre l'attenzione sul potenziale rischio che pone il legare una serie di aree agricole a delle operazioni di trasformazione immobiliare. Tale meccanismo è stato specificatamente previsto nel caso di interventi relativi ad Ambiti di Trasformazione (AT) direttamente collegati ad Ambiti funzionali alla Trasformazione (AfT) [Art. 10 NTA del DdP].

Si suggerisce di valutare se l'avvio di politiche di acquisizione pubblica di aree agricole, nell'ambito di operazioni immobiliari, non si ponga in contrasto con l'obiettivo di stimolare un meccanismo virtuoso di loro messa a reddito agraria da parte degli attuali proprietari.

Si valuti infatti la possibilità che si vengano ad innescare fenomeni simili alla "rendita posizionale" (accrescimento del valore di un'area sul mercato fondiario, in ragione del loro essere collegato ad un'operazione di trasformazione immobiliare), di per se contrari all'obiettivo generale di stimolare in senso positivo il comparto agricolo. Una distorsione del mercato immobiliare di queste aree riproporrebbe scenari già vissuti in tema di abbandono dall'utilizzo delle campagne, in ambito periurbano, in attesa di un loro potenziale valore edificatorio futuro. Questo meccanismo (chiaramente identificabile negli AfT, ma ammesso anche per altri ambiti quale compensazione) potrebbe infatti indurre gli attuali proprietari / conduttori di aree così identificate, nella condizione di attendere l'acquisizione delle aree, senza essere stimolati in alcun modo ad avviare politiche colturali di qualità.

Sul punto si rileva che il P.G.T. ora proposto non presenti concrete ipotesi per un'efficiente gestione pubblica delle aree agricole.

Ai fini delle possibili difficoltà in termini di gestione amministrativa, delle aree agricole private, si ritiene necessario altresì evidenziare come per i P.L.I.S. non risulti obbligatorio - ai sensi della D.G.R. 6148/2007 - dotarsi di un Piano Particolareggiato (art. 13, co. 4 NTA del Documento di Piano).



NITRATI

Si richiede che all'Art. 22 del Piano delle Regole Aree per attività agricole (AREE E) si inserisca la precisazione che le attività agricole previste devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel vigente "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE"

RICOSTRUZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA

Sulla base di quanto contenuto nella Relazione generale facente parte della documentazione relativa alla Componente geologica, idrogeologica e sismica depositata a Dicembre 2015, la ricostruzione dell'andamento della piezometria ha tenuto conto dei dati locali di soggiacenza dei pozzi ricadenti sul territorio (n.5) con l'aggiunta di cinque pozzi esterni. E' particolarmente carente il numero di dati necessari alla ricostruzione della piezometria soprattutto nella zona orientale e sudorientale del territorio comunale, dove, tra l'altro, il precedente studio geologico a corredo del PGT vigente rilevava la presenza di un'anomalia piezometrica che potrebbe o meno nel tempo essere evoluta.

Si richiede pertanto l'interpolazione di una rete più fitta di dati di soggiacenza provenienti da tutti i punti di captazione attualmente in funzione sul territorio comunale, corredati da dati provenienti da pozzi attivi esterni al territorio, considerati in modo da coprire in modo quanto più omogeneo e regolare possibile i confini comunali. Si stima che tale rivisitazione dovrebbe comportare l'analisi dei dati di un numero di pozzi non inferiore a 45.

Si richiede, inoltre, viste le significative variazioni piezometriche che stanno recentemente interessando la falda freatica, che la ricostruzione sia aggiornata con utilizzo di dati di soggiacenza non antecedenti il periodo marzo-maggio 2015.

In corrispondenza di aree in cui, sulla base dell'andamento della piezometria così come ricostruito nella Tavola 2 facente parte della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica redatta a corredo del PGT approvato, vengano a configurarsi condizioni di soggiacenza inferiore a 15 m dal piano campagna, la realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata ad un approfondimento dell'analisi delle condizioni idrogeologiche locali. In ragione della dinamicità con la quale, attualmente, si registrano variazioni piezometriche della falda freatica, infatti, qualora dalle verifiche emergesse che la soggiacenza si attestasse a valori inferiori a 10 m si ritiene necessaria la restituzione di un quadro puntuale delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, subordinando la realizzazione dell'intervento alle prescrizioni previste per la Classe di fattibilità 3c e 3H3c in caso vi sia anche elevato rischio di esondazione.

Inoltre, in ragione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale su cui ricade il territorio comunale e dell'intera inclusione dello stesso in area classificata come Zona Vulnerabile ai Nitrati ai sensi della D.G.R. D.G.R.



VIII/3297 del 2006 e s.m.i., dovrà essere valutato, sulla base delle caratteristiche stratigrafiche di dettaglio, la necessità che le strutture fognarie siano realizzate secondo le prescrizioni contenute nella D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12963.

MOBILITA'

Con riferimento all'Allegato D al Documento di Piano "Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità - Allegato A del PTCP", si rileva quanto segue.

In primo luogo va evidenziato che la durata del Documento di Piano, prevista in cinque anni, non è compatibile con la durata temporale dei Piani attuativi, prevista in 10 anni.

Gli aumenti dei volumi di traffico ipotizzati per i vari ambiti di trasformazione presuppongono l'attuazione completa dei 41 ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano.

Gli incrementi dei volumi di traffico sono stati rilevati rispetto alla situazione recente (soprattutto 2013) e non rappresentano percentuali di superamento della capacità massima della rete. Bisogna difatti considerare che pochi ambiti sono veramente significativi in termini di incremento di volumi di traffico e questi riguardano per lo più la viabilità secondaria e quindi assi principali, per i quali c'è un margine di capacità residua.

In una visione di medio periodo incideranno altresì azioni legate a pianificazioni della mobilità, fra cui il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), l'attuazione del Biciplan, il nuovo assetto del Trasporto Pubblico Locale conseguente all'entrata in funzione dell'Agenzia del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, che incideranno sul cambio modale, spostando utenza dal mezzo privato al mezzo pubblico o alla mobilità dolce.

Inoltre, l'attuale PGT prevede non solo il completamento del prolungamento della linea metropolitana M1 a Bettola, ma anche il prolungamento della M5, delle quali non si rinviene cenno alcuno nell'allegato D citato. Ambedue queste infrastrutture, nel medio periodo o comunque nel periodo compatibile coi tempi di attuazione urbanistica del PGT, non potranno che incidere fortemente sulle scelte di mobilità dell'utenza cittadina. In particolare, nell'ambito dello studio di fattibilità del prolungamento della M5, sono in corso ipotesi migliorative rispetto al tracciato ipotizzato nel PGT, volte a stimolare l'uso dell'infrastruttura da parte di un maggior numero di cittadini monzesi.

Al fine di assicurare comunque un costante monitoraggio sulla corretta applicazione dello strumento urbanistico, all'atto dell'aggiornamento del Documento di Piano sarà opportuna una revisione della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità, anche attraverso rilievi dei flussi di traffico rispetto a quanto effettivamente realizzato.



Risulta comunque opportuno che vengano espresse le modalità con le quali perseguire gli obiettivi di protezione dell'atmosfera e riduzione al minimo delle risorse energetiche non rinnovabili mediante la razionalizzazione della rete infrastrutturale e la sua integrazione con il sistema insediativo, con riferimenti specifici alle azioni legate alla pianificazione della mobilità precedentemente citate (PUMS, PGTU, Biciplan 'incentivazione del trasporto pubblico e individuazione e creazione dei nodi di interscambio M1/M5), che garantiscano una maggiore visione d'insieme del documento di piano.

RISCHIO IDRAULICO

Si richiede, la produzione della carta del rischio idraulico, il cui aggiornamento risulta essere stato demandato alla consegna definitiva del Rapporto Ambientale, e indicazioni relative all'utilizzo di aree in relazione al rischio idraulico elevato, sulla base di studi idraulici di dettaglio nonché sulle base delle evidenze emerse in occasione degli eventi di piena degli ultimi 10 anni (tra i quali l'evento di piena del Novembre 2014).

Tale cartografia dovrà essere modificata nel caso in cui vengano attuati interventi di difesa idraulica del territorio in grado di modificare sostanzialmente il regime idrologico ed idraulico del corso d'acqua.

Lo studio idraulico dovrebbe offrire delle indicazioni relativamente alle modalità attraverso le quali garantire il principio di invarianza idrologica prevista dalla DGR IX/4052 del 19/19/2012 recentemente convertita in L.R.

All'interno del sistema di gestione dei deflussi idrici appare opportuno approfondire il livello di coinvolgimento e partecipazione del reticolo idrico minore individuato anche al fine di una sua valorizzazione anche con funzione idraulica.

Appare opportuno, nel perseguire l'obiettivo strategico del riuso, rinnovo e ricostruzione del territorio già edificato, considerare come la maggior parte degli insediamenti industriali oggetto di possibile "riutilizzo" siano stati spesso posizionati in fregio al Fiume Lambro per sfruttarne a vario uso le disponibilità, anche andando a modificare in maniera sostanziale il deflusso delle acque con opere di ingegneria idraulica che hanno, nel corso del tempo, perso la loro funzione primaria, non venendo più mantenute pur continuando a modificare sostanzialmente i deflussi idrici. Si ritiene opportuno operare in modo che il "riutilizzo" di tali aree non comporti un aumento dei fattori dell'equazione del rischio ed in particolare di quelli relativi al danno, si auspica che gli interventi proposti possano invece collaborare alla diminuzione del parametro di pericolosità in termini di capacità di deflusso dell'alveo.

A tal fine si ritiene opportuno operare una analisi del rischio idraulico che attualizzi anche la situazione ad interventi previsti negli ambiti di trasformazione inseriti nel documento di piano in maniera da poter valutare preventivamente le possibili compatibilità complessive degli stessi.

BONIFICHE

Con riferimento alla Componente geologica si richiede di modificare (tav 8 e tav4) come da indicazioni già trasmesse in merito ai siti oggetto di



procedimento di bonifica e impianti di trattamento rifiuti e a Pag 47 del Rapporto Ambientale: l'elenco dei siti sottoposti a procedimento di bonifica va aggiornato secondo quanto comunicato per modifiche di cui sopra

Le NTA del DdP prevedono incentivazioni volumetriche (art. 5 comma 3 lett. c: "applicazione di un indice Ut incrementale pari a 0,05 mq/mq agli interventi nei quali l'onere di bonifica sia superiore al 30% del costo di costruzione") e l'abbattimento del 50% degli oneri (art. 6 comma 3: "il Comune entro sei mesi dalla data di approvazione del DP estende l'abbattimento del 50% degli oneri, già previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, agli interventi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione comportanti interventi di bonifica laddove, in esito a indagine ambientale e a valutazione di ARPA, sia comprovato il rischio di contaminazione della falda acquifera")

A tal proposito si osserva che:

- 1) le eventuali incentivazioni previste agli artt. 5 comma 3 lett. c e 6 comma 3 delle Norme di Attuazione del DdP per interventi comportanti bonifica non si ritiene debbano essere a favore del soggetto responsabile della contaminazione. A tal proposito infatti la normativa comunitaria, statale e regionale prevede l'applicazione del principio del "chi inquina paga" (art. 3-ter del D.Lgs 152/2006: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale").

art. 239 comma 1 del D.Lgs 152/2006 "Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle *concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"*) ponendo in capo al soggetto responsabile della contaminazione l'obbligo di porre in essere gli interventi di bonifica (art 242 del D.Lgs 152/2006) prevedendo anche sanzioni in capo al soggetto che cagiona l'inquinamento di suolo, sottosuolo o acque e non provvede alla bonifica (art. 257 D.Lgs 152/2006).

- 2) è necessario disciplinare in maniera più precisa tali incentivazioni, in particolare l'abbattimento degli oneri, nonché eventualmente prevedere



incentivi per i soggetti non responsabili della contaminazione che provvedano alla bonifica di siti contaminati anche in assenza di rischi di contaminazione della falda.

QUALITA' DEI SUOLI E INDAGINI PRELIMINARI

L'art 10 comma 6 delle NTA del PdR prevede per le aree in cessione al Comune che "tali aree devono risultare sgombrere di qualsiasi elemento/manufatto estraneo all'uso agroforestale e prive di rischi di contaminazione del suolo, con certificazione da parte del soggetto competente".

Considerato che non risulta chiaramente indicato quale sia il soggetto atto a certificare tale stato delle aree e che si ritiene inopportuno che il Comune acquisisca al proprio patrimonio aree con passività ambientali, si propone di modificare il periodo aggiungendo la seguente dicitura: "...prive di contaminazione del suolo, dimostrata mediante apposita indagine ambientale sulla qualità dei suoli da effettuarsi in contraddittorio con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente"

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Si richiede di acquisire il parere dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Gestori delle reti fognarie e dei depuratori ad accettare il maggior carico di reflui derivante dalla presente proposta di PGT ed il parere dell'Ente competente per il maggior consumo di acqua potabile.

Si richiede inoltre di acquisire il parere tecnico dell'Autorità d'Ambito e degli Enti gestori relativamente alle modalità con le quali si intende dar seguito al principio di invarianza idraulica introdotto dalla normativa regionale come misura di difesa del suolo

Inoltre, si richiede di fornire integrazioni in merito alle modalità di adeguamento della rete di approvvigionamento idrico in particolare con riferimento alla ubicazione e modalità di realizzazione di nuovi serbatoi oppure prevedendo negli ambiti di trasformazione aree di nuova captazione.

RUMORE

Considerato che deve essere assicurato il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici (art. 4 comma 1 L.R. 13/2001) e che "Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore" (art. comma 2 L.R. 13/2001) si richiede di procedere ad integrare i documenti con una verifica di coerenza con i contenuti dell'attuale Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 81 del 13 ottobre 2014. In particolare risulta necessario per ogni ambito individuato verificare la coerenza tra la destinazione urbanistica prevalente e la classificazione acustica e indicare se la variante proposta determini la necessità di variare conseguentemente anche la classificazione acustica comunale.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

Si richiede, inoltre, di valutare il traffico indotto per ogni intervento pianificato e le sue ripercussioni sugli aspetti acustici delle aree circostanti in particolare ove siano presenti aree particolarmente protette (scuole, ospedali, case di cura).

Si chiede, infine, di integrare il rapporto ambientale fornendo indicazioni su come sia stata programmata la localizzazione dei nuovi insediamenti abitativi in rapporto al clima acustico delle aree seppur indicazioni specifiche sono demandate poi alla valutazione degli effetti ambientali attesi per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione previsti.

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In riferimento alla tematica degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante affrontata al paragrafo 4.1.8 del Rapporto Ambientale, si evidenzia il mancato riferimento all'entrata in vigore dal 29 luglio 2015 delle disposizioni del Dlgs 26 giugno 2015, n. 105 che recepisce la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III), abroga sia il Dlgs 334/1999 che i decreti attuativi e adegua la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche.

Gli stabilimenti già esistenti possono, pertanto, rientrare nell'ambito di applicazione della nuova normativa anche in assenza di modifiche ai loro impianti ed attività o di incremento nell'impiego di quantitativi di sostanze ritenute pericolose, ma come conseguenza della nuova classificazione.

Stante l'obbligo del gestore dello stabilimento di dichiarare agli Enti proposti, entro il 29/7/2016, l'eventuale detenzione di sostanze impiegate/stoccate ritenute pericolose secondo la nuova disciplina, si richiede di integrare la documentazione considerando anche la possibile ricaduta sul territorio comunale di aziende esistenti che verrebbero a breve ad essere classificate a rischio di incidente rilevante.

RIFIUTI

Si prescrive di verificare la coerenza con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 22/05/2014 e con il Piano Vigente della Provincia di Milano.



ALLEGATO III - "INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA SOSTENIBILITA'"

Le indicazioni per la sostenibilità delle Schede di Risposta, dovranno essere prescrittive.

Si richiede, inoltre, che le stesse siano integrate, oltre che alla luce dei pareri e delle osservazioni di cui agli Allegati I e 2 anche con i punti di seguito indicati:

TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Le Norme geologiche di piano all'art.2 (Pag 7) riportano la seguente dicitura: "*PIANI ATTUATIVI: rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni". Le Schede di risposta (All. 1 al Rapporto ambientale) riportano per tutti gli Ambiti la seguente prescrizione: "La realizzazione degli interventi su aree potenzialmente inquinate è assoggettata alle disposizioni del R.L.I. (Titolo III capitolo 2 punto 3.2.1) che prevede una indagine ambientale preliminare. Sulla base delle risultanze delle verifiche, si renderà necessario valutare i successivi adempimenti previsti dal titolo V del D.Lgs. 152/06 relativamente alle bonifiche dei siti contaminati"*

Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio dovranno essere sottoposte ad Indagine Ambientale per la verifica della qualità del suolo e sottosuolo, da effettuarsi in contraddittorio con l'Agenda Regionale per l'Ambiente:

- aree e immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili;
- aree e immobili dove storicamente siano state svolte attività produttive in genere o inerenti il deposito, il commercio e l'utilizzo di sostanze pericolose o che abbiano potuto inquinare il suolo (ad esempio industrie insalubri, distributori di carburanti, impianti trattamento rifiuti, serbatoi interrati, ex cave, abbandono di rifiuti pericolosi, ...) da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la medesima funzione;
- tutte le aree in cessione al Comune;

Per tutte le restanti aree l'indagine ambientale potrà essere svolta senza contraddittorio ma previa presentazione di accurata ricostruzione storica corredata da documentazione comprovante l'utilizzo del suolo con finalità agricole o comunque non compromettenti la qualità ambientale dei suoli.

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE RINNOVABILI E NON



Osservando la struttura del Rapporto Ambientale e la trattazione del capitolo “energia”, vi è la necessità di un completamento dello stesso ed un aggiornamento dei riferimenti normativi nazionali e regionali. In particolare nei capitoli: 4.1.11 Energia, 4.2 Sintesi della criticità e potenzialità e nel punto 6.2.5 Programma Energetico Ambientale Regionale

Se le previsioni di crescita del PGT si compissero interamente entro il 2020, e in assenza del PAES, bisognerebbe tener conto di un incremento emissivo pari a 42.777 ton CO₂/anno.

[Riferimento Tabella 4-4 - Stima dell'aumento di emissioni di CO₂ al 2020] qualora venissero attuate interamente le previsioni di crescita del PGT, in assenza del PAES

E' opportuno considerare se le azioni previste dal PAES siano sufficienti a garantire almeno una riduzione del 20% delle emissioni di CO₂, considerando anche le previsioni di crescita del PGT. La quota di riduzione di emissioni di CO₂ che il Comune si dovrebbe in tal caso dare come obiettivo sarebbe di 151.148 tonnellate.

Tenendo conto delle azioni previste dal PAES, nell'ipotesi in cui lo scenario di espansione si verifichi completamente entro il 2020, la riduzione delle emissioni di CO₂ che verrebbe ottenuta rispetto al valore al 2005 sarebbe inferiore al 20% (-17,4%).

A tal fine il Comune introduce nella proposta di Variante generale al P.G.T. norme volte al contenimento dei consumi e all'incentivazione di interventi con alte prestazioni energetiche.

Come indicato dalle Linee Guida del JRC per la redazione dei PAES, è possibile adottare, in situazioni di forte evoluzione del territorio, un obiettivo procapite che consente di normalizzare l'aumento di emissioni assolute alla crescita prevista di popolazione

Con i Decreti interministeriali 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e soprattutto con il loro recepimento in Regione Lombardia attraverso il Decreto 6480 del 30/07/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del 17/07/2015” si anticipa e si rafforza quanto previsto dal PAES.

Il Decreto regionale 6480/2015, infatti, stabilisce che: “i requisiti di prestazione energetica per “edifici ad energia quasi zero” previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai Decreti interministeriali 26/06/2015 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest'ultime, sia per tutti gli altri edifici”.

Questo elemento strategico viene richiamato anche nel Programma Energetico Ambientale Regionale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 3706 del 12.6.2015, in cui si evidenzia che tra le misure per



il contenimento dei consumi energetici è inclusa l'anticipazione al 2016 delle disposizioni sugli "Edifici ad energia quasi zero" (nZEB), con la previsione che tale anticipazione permetterà di risparmiare al 2020 circa 80 mila tep/anno nello scenario alto e 70 nello scenario medio.

Ciò significa che il riferimento minimo, sia per le nuove costruzioni isolate, sia per le aree d'intervento AT e ACT dovrà essere, commisurato alla nuova scala di classificazione degli "edifici ad energia quasi zero": A1, A2, A3, A4.

Lo stesso meccanismo premiante dovrà tener conto delle novità stringenti della nuova normativa.

Lo sconto d'oneri, non potrà più essere applicato ad una semplice % di risparmio sulla classe standard della precedente normativa (classe C o B), ma dovrà premiare chi, all'interno della classe "obbligatoria" (classe A), applica le migliori tecnologie per raggiungere le performance più elevate (dalla A1 meno efficiente alla A4 più efficiente) evitando forme di "autocertificazione" difficilmente controllabili e verificabili nelle diverse fasi (progettazione, cantiere, gestione), incentivando invece il ricorso a protocolli internazionalmente riconosciuti e soggetti a controlli e collaudi puntuali in opera.

In particolare per i nuovi quartieri si dovranno individuare, oltre all'energia, anche altri fattori di sostenibilità ambientale che valorizzino il risparmio delle risorse finite (suolo, materie prime e seconde), il rispetto della ciclicità delle risorse rinnovabili (acqua) e dell'impatto di inquinamenti locali (interni ed esterni).

A questo proposito l'adozione di punteggi attribuiti a diversi fattori di criticità ambientale e la valutazione con sistemi di rating complessi - al livello di habitat urbano / quartiere - potrà divenire un elemento guida nella predisposizione delle "Schede di risposta" rispetto agli Effetti ambientali attesi. In tal senso l'individuazione - laddove prescrittiva - di precisi spazi di cessione e superfici fondiarie, come anche gli indirizzi in materia di allineamenti degli edifici (riprese dalla rete della Urbanità e Naturalità Diffusa) riportati all'interno delle singole schede degli Ambiti di Trasformazione, potrebbe confliggere con la miglior soluzione progettuale possibile da un punto della sostenibilità ambientale complessiva.

Contestualmente diviene fondamentale una valutazione attenta dell'obbligatorietà di allacciamento alle "reti", in particolare del teleriscaldamento (TLR).

In quanto non sempre l'efficienza delle reti (dispersioni, diametri, potenze) e la fonte primaria utilizzata (gas naturale), rappresenta l'azzeramento delle emissioni. Soprattutto se l'allacciamento alle reti, avviene senza una riqualificazione adeguata degli edifici interessati.

In secondo luogo l'allacciamento vincola definitivamente l'utente ad un sistema di fornitura, impedendo quella flessibilità e possibilità di adattamento a nuove tecnologie nel corso dei prossimi 10-20 anni.

STUDI DI APPROFONDIMENTO DI NATURA GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA



In corrispondenza di aree in cui, sulla base dell'andamento della piezometria così come ricostruito nella Tavola 2 facente parte della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica redatta a corredo del PGT approvato, vengano a configurarsi condizioni di soggiacenza inferiore a 15 m dal piano campagna, la realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata ad un approfondimento dell'analisi delle condizioni idrogeologiche locali. In ragione della dinamicità con la quale, attualmente, si registrano variazioni piezometriche della falda freatica, infatti, qualora dalle verifiche emergesse che la soggiacenza si attesti a valori inferiori a 10 m si ritiene necessaria la restituzione di un quadro puntuale delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, subordinando la realizzazione dell'intervento alle prescrizioni previste per la Classe di fattibilità 3c e 3H3c in caso vi sia anche elevato rischio di esondazione.

Inoltre, in ragione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale su cui ricade il territorio comunale e dell'intera inclusione dello stesso in area classificata come Zona Vulnerabile ai Nitrati ai sensi della D.G.R. D.G.R. VIII/3297 del 2006 e s.m.i., dovrà essere valutato, sulla base delle caratteristiche stratigrafiche di dettaglio, la necessità che le strutture fognarie siano realizzate secondo le prescrizioni contenute nella D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12963.

INVARIANZA IDRAULICA

La DGR IX/4052 del 19/09/2012, recentemente convertito in Legge Regionale, al titolo III introduce il principio "dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile" quale principio di difesa del territorio, proponendo le seguenti modifiche alla L.R. 12/2005:



1. Alla l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è inserita la seguente: "b bis) stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 2, lettera a);";
 - b. dopo il comma 8 dell'articolo 9 è inserito il seguente: "8 bis. Il piano dei servizi, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica, contiene quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 2, lettera b).";
 - c. dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente: "4 bis. Il piano delle regole, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica, contiene quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 2, lettera c).";
 - d. dopo la lettera i ter) del comma 1 dell'articolo 28 è aggiunta la seguente: "i-quater) le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica, secondo quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 3.";
 - e. all'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica,";
 - 2) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente: "e bis) un apposito regolamento con criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica. Il regolamento, tra l'altro, prevede:
 - 1) misure attuative distinte per ambiti territoriali di applicazione, come indicati nel programma di tutela e uso delle acque, di cui all'articolo 45 della l.r. 26/2003, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua recettori;
 - 2) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell'individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;
 - 3) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;
 - 4) eventuali meccanismi di incentivazione o anche di disincentivazione.";
 - f. dopo l'articolo 58 è inserito il seguente: "Art. 58 bis (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)
 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione; b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione; c)



drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

2. Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici ricettori delle acque meteoriche urbane, nel PGT: a) il documento di piano stabilisce che le trasformazioni dell’uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell’invarianza idraulica e possibilmente idrologica, anche mediante l’applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi di ristrutturazione o anche ricostruzione di tutto o parte dell’edificato. Le modalità attuative sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 55, comma 4, lettera e bis); b) il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e possibilmente idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 55, comma 4, lettera e bis); c) il piano delle regole indica il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e possibilmente idrologica in conformità ai valori definiti per i diversi sottobacini nel programma di tutela e uso delle acque, di cui all’articolo 45 della l.r. 26/2003, e nel regolamento di cui all’articolo 55, comma 4, lettera e bis); 3. Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e possibilmente idrologica, secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 55, comma 4, lettera e bis), da recepire entro 6 mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Decorso tale termine, i comuni che non hanno provveduto al recepimento sono comunque tenuti al rispetto di quanto contenuto nel suddetto regolamento.”.

Si ritiene opportuno che il documento di piano tenga in considerazione quanto proposto dalla citata DGR fornendo le necessarie indicazioni per il rispetto del predetto principio.

Inoltre si ritiene opportuno operare una analisi del rischio idraulico che attualizzi anche la situazione ad interventi previsti negli ambiti di trasformazione inseriti nel documento di piano in maniera da poter valutare preventivamente le possibili compatibilità complessive degli stessi.



Settore Ambiente e Energia

Il Dirigente

RUMORE

Per le aree interessate dalla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali prossimi a aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi con impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi la Legge 447/1995 (art. 8 comma 3) prevede l'obbligo di presentazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico al fine di valutare l'esposizione al rumore dei recettori che verranno collocati in tali aree nonché di garantire il rispetto dei limiti di zona stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Per la realizzazione e l'esercizio di aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi con impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, servizi commerciali polifunzionali la Legge 447/1995 prevede (art. 8 commi 4 e 6) la presentazione della Documentazione previsionale di impatto acustico al fine di valutare lo scenario con assenza e quello con presenza dell'opera/attività e garantire il rispetto dei limiti di zona stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Inoltre deve essere valutato il traffico indotto per ogni intervento pianificato e le sue ripercussioni sugli aspetti acustici delle aree circostanti in particolare ove siano presenti aree particolarmente protette (scuole, ospedali, case di cura).